

**REGIONE SICILIA - Assessorato del territorio e dell'ambiente –
Circolare del 10 aprile 2014**

(Pubblicata sul B.U.R.S. n. 20 del 16 maggio 2014)

*- Ai Liberi consorzi (già Province regionali) di
Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna,
Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e
Trapani*

- Ai Suap dei Comuni della Regione siciliana

*- Agli Uffici periferici del Servizio 2 del
Dipartimento regionale dell'ambiente*

**OGGETTO: Autorizzazione unica ambientale (Aua). Chiarimenti a
seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 -
Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane**

Il regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, emanato con Dpr 13 marzo 2013, n. 59, e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 maggio 2013, disciplina la c.d. autorizzazione unica ambientale (Aua), diretta a semplificare gli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale.

Con circolare 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, il Ministero per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare ha altresì chiarito che sono soggetti al nuovo procedimento autorizzativo (Aua) tutti gli impianti produttivi non soggetti ad Autorizzazione integrata ambientale (Aia) anche quando si tratti di una grande impresa.

Il regolamento prevede l'accorpamento in un unico provvedimento autorizzativo, l'Autorizzazione unica ambientale, della durata di 15 anni, dei titoli abilitativi espressamente indicati dall'articolo 3, 1° comma, del Dpr 13 marzo 2013, n. 59. Resta salva la facoltà attribuita alla Regione dall'articolo 3, comma 2, del regolamento in questione, di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale da assoggettare alla disciplina dell'Aua, estendendo, quindi, l'elenco stabilito al comma 1 del medesimo articolo 3.

Lo Sportello unico per le attività produttive (Suap), costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la singola attività produttiva, intesa come il complesso unitario e stabile, che si configura come un

complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Esso dovrà inoltre garantire un efficace coordinamento dei soggetti coinvolti nel procedimento, anche attraverso una rapida trasmissione della documentazione.

L'articolo 2, comma 1, lettera b), del regolamento, individua nella Provincia l'autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14 -ter, comma 6 -bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Autorità competente assume la responsabilità sui contenuti dell'autorizzazione, assicurando anche una funzione di coordinamento tra le diverse competenze di settore cui fanno capo le specifiche attività istruttorie sulle singole componenti (titoli abilitativi); l'Aua è quindi un unico provvedimento, comprensivo di tutti i contributi dei soggetti responsabili per i singoli endoprocedimenti attivati, adottato dalla Provincia e rilasciato dal Suap secondo le procedure di cui all'articolo 4 del regolamento, restando inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi, per i quali continuano ad essere vigenti le normative settoriali.

L'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 — Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, non appare per il momento modificare il quadro complessivo delle competenze nonché le modalità di rilascio dell'Aua.

Infatti, giusto l'articolo 10, 1° comma, le funzioni dei liberi Consorzi e delle Città metropolitane verranno definite con la legge istitutiva di cui al comma 6 dell'articolo 2, ove si prevede che, decorso il termine di cui al comma 1 del medesimo art. 2 (6 mesi), il Governo della Regione presenterà all'Assemblea regionale siciliana il disegno di legge che individuerà i territori dei liberi Consorzi, prevedendo le eventuali modifiche territoriali conseguenti all'applicazione dell'articolo stesso.

Sino a quella data, i liberi Consorzi, che in sede di prima applicazione e fino all'approvazione della legge di cui all'articolo 2 coincidono territorialmente con le Province regionali di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, costituite ai sensi della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e della legge regionale 12 agosto 1989, n. 17, e le relative funzioni sono quelle delle rispettive Province regionali.

Infatti, l'articolo 1, 6° comma, della legge regionale 24 marzo 2014, n. 8, prevede che: “Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 2 i liberi Consorzi continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali mantenendo la titolarità dei relativi rapporti giuridici. I liberi Consorzi di Palermo, Catania e Messina continuano ad esercitare le funzioni già attribuite alle Province regionali anche con riferimento al territorio delle rispettive Città metropolitane”. Sulla base di quanto evidenziato, i liberi Consorzi, con specifico riferimento ai contenuti del Dpr n. 59/2013,

continueranno ad esercitare le funzioni, già delle Provincie, di autorità competente come definite all'articolo 2, comma 1, lettera b).

Si ritiene infine di approfondire alcuni aspetti applicativi del provvedimento in questione relativamente al Capo III — Disposizioni in materia di emissioni in atmosfera.

Innanzitutto, occorre ricordare che la legge regionale 3 ottobre 1995, n. 71 "Disposizioni urgenti in materia di territorio e ambiente", all'articolo 6 — Autorizzazioni ad attività a ridotto inquinamento atmosferico ed a ridotto impatto ambientale prevede che le Provincie regionali rilascino autorizzazioni di carattere ambientale per impianti ed attività non sottoposti a procedure di valutazione dell'impatto ambientale da individuare con decreto del Presidente della Regione, sulla base di un atto ricognitivo predisposto dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente. Dette attività sono state individuate con i successivi decreti del Presidente della Regione n. 73/GR7/S.G. del 24 marzo 1997, e n. 374/GR7/S.G. del 17 novembre 1998. Pertanto, per le attività trasferite, la competenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), sulle autorizzazioni previste all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del regolamento (autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 e autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), permane intestata ai liberi Consorzi.

Per tutte le altre attività soggette ai titoli autorizzativi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera c) e d), il soggetto competente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), è il servizio 2 del Dipartimento regionale dell'ambiente, che si avvale delle proprie unità operative di Palermo, Catania, Siracusa e Caltanissetta alle quali, pertanto, occorrerà fare riferimento anche per la trasmissione degli atti e dei vari flussi documentali afferenti al procedimento.

Infine, anche per riscontrare richieste di chiarimenti pervenute al riguardo, si ritiene necessario precisare che, per quanto attiene all'utilizzo in stabilimenti esistenti di materiali a suo tempo non previsti in autorizzazione, ivi compresi quelli per i quali è consentito il recupero ai sensi dell'articolo 216 del Dlgs n. 152/2006, è l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, come individuata all'articolo 268, comma 1, lettera o), a dover valutare se sussistano le condizioni di modifica sostanziale di cui alla lettera m-bis) dello stesso articolo.

In ogni caso, la procedura semplificata di cui all'articolo 216, giusto il 6° comma dello stesso articolo, sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione alle attività di recupero degli stessi, l'autorizzazione di cui all'articolo 269 in caso di modifica sostanziale dell'impianto.

Le suesposte considerazioni devono in ogni caso tenere conto del fatto che l'autorizzazione viene rilasciata allo "stabilimento", come definito alla lettera h) del 1° comma dell'articolo 268, Dlgs n. 152/2006 e cioè, al complesso unitario e stabile che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività

che producono emissioni ...; ciò indipendentemente dalle materie prime utilizzate, anche se trattasi di rifiuti destinati al recupero ai sensi dell'articolo 216 dello stesso Dlgs n. 152/2006.

Ogni disposizione emanata dallo scrivente Assessorato del territorio e dell'ambiente, in materia di emissioni in atmosfera e incompatibile o in contrasto con le nuove disposizioni derivanti dalla normativa sull'autorizzazione unica ambientale, è da intendersi superata.

La presente direttiva verrà pubblicata nel sito internet del Dipartimento regionale dell'ambiente e nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.